



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

sub A)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./C.C.

N. 58 DEL 30/11/2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Celeghin

REGOLAMENTO DEL “FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’ PER CHI PERDE IL LAVORO”

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2009)

Sommario

Regolamento del "Fondo straordinario di solidarietà per chi perde il lavoro"

- Art 1 - Premesse – Istituzione del Fondo
- Art 2 - Caratteristiche del Fondo
- Art 3 - Gestione del Fondo
- Art 4 - Beneficiari e condizioni di ammissibilità
- Art 5 - Esclusioni
- Art 6 - Mezzi di prova dell'effettiva situazione del richiedente
- Art 7 - Procedura per la presentazione, delle domande di ammissione ai benefici del Fondo
- Art 8 - Verifica della documentazione
- Art 9 - Estinzione del Fondo
- Art 10 - Aspetti non disciplinati

Regolamento del "fondo straordinario di solidarietà per chi perde il lavoro"

Art 1 - Premesse – Istituzione del Fondo

1. Il Comune di Massanzago intende istituire un Fondo straordinario di solidarietà per chi perde il lavoro e si trova in particolare situazione di difficoltà economica (a seguire "Fondo"); il presente Regolamento definisce i principi, regole e criteri di utilizzo del Fondo.

Art 2 - Caratteristiche del Fondo

1. Lo scopo del Fondo è esprimere un segno di prossimità verso chi in questo periodo perde il lavoro e si trova in particolare situazione di difficoltà economica. Ciò avverrà attraverso l'erogazione di un contributo, per un importo massimo di € 1.500,00 ai soggetti per i quali sussistano i requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. L'erogazione del contributo può avvenire anche attraverso il sistema dei "buoni per prestazioni di lavoro accessorio" (voucher) così come previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 modificato dalla legge n. 33/2009. I criteri di erogazione saranno definiti dalla Giunta Comunale.
3. L'erogazione di tale contributo avverrà in un' unica soluzione oppure tramite rate mensili, il cui numero e importo sarà stabilito dalla Giunta Comunale in sede di analisi delle domande pervenute.
4. L'importo attribuito sarà definito a insindacabile giudizio della Giunta Comunale, anche in considerazione della durata del periodo di disoccupazione già trascorso.
5. L'erogazione del contributo sarà revocata al venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 o in caso di riscontro oggettivo di false dichiarazioni del richiedente.
6. Il Fondo, inizialmente costituito con risorse del Comune, potrà essere incrementato con il contributo di privati ed Enti che vorranno parteciparvi.

Art 3 - Gestione del Fondo

1. L'organizzazione, le procedure di erogazione del Fondo e l'esame della domanda sono di competenza della Giunta Comunale che si avvale dell'ufficio Servizi Sociali per la raccolta, l'assistenza tecnica alla compilazione delle domande e della loro istruttoria.

Art 4 - Beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono risultare beneficiari del Fondo coloro che si trovano in una situazione di disagio economico, dovuto alla perdita del posto di lavoro, e che presentano i seguenti requisiti:

- Essere residente nel Comune di Massanzago alla data di approvazione del presente regolamento;
- Perdita del lavoro dal 01 giugno 2008 compreso a causa di:
 - Licenziamento (escluse le dimissioni volontarie), sia per i dipendenti a tempo indeterminato che determinato, con qualsiasi tipo di contratto (vi rientrano i lavoratori che a tale data abbiano maturato un periodo di lavorativo di almeno 1 anno);
 - Mancato rinnovo di una qualsiasi tipologia di contratto di lavoro termine (vi rientrano i lavoratori che a tale data abbiano maturato un periodo di lavorativo di almeno 1 anno, con uno o più contratti anche non continuativi);
 - Cessazione della propria attività di lavoro autonomo in ragione della crisi dal 1° gennaio 2009 compreso.
- Presentino una dichiarazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE) relativo all'anno 2008 non superiore ad € 15.291,91;
- Presentino un patrimonio mobiliare al lordo delle franchigie ISEE alla data del 31-12-2008 non superiore ad € 7.000,00 a testa per ogni membro del nucleo familiare;
- Abbiano percepito nel corso del 2009 un reddito da lavoro (dipendente e/o autonomo) non superiore ad € 5.000,00 lordi dall'inizio dell'anno 2009 o, comunque, nel semestre precedente la domanda.

2. I requisiti sopra riportati devono essere posseduti in modo cumulativo.
3. Le dichiarazioni fornite per la compilazione del modello ISEE sono rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, ai sensi della legge.
4. E' possibile presentare un'unica richiesta di accesso al Fondo all'interno del medesimo nucleo familiare, anche nel caso in cui più di un membro del nucleo familiare presenti le caratteristiche sopra riportate.

Art 5 - Esclusioni

1. Non possono accedere al Fondo coloro che, all'atto della domanda:
 - godono di altri ammortizzatori sociali (ad esempio Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria, Mobilità, Indennità di disoccupazione...); oppure
 - siano risultati beneficiari di altri Fondi straordinari di solidarietà gestiti da altri Enti;
 - abbiano perso il lavoro per giusta causa.

Art 6 - Mezzi di prova dell'effettiva situazione del richiedente

1. Al fine di evitare un'eccessiva burocratizzazione dell'accesso al Fondo, le dichiarazioni fornite dai richiedenti in fase di colloquio presso il Comune e non comprese nella

Dichiarazione resa per la compilazione del modello ISEE, devono essere auto-certificate.

Art 7 - Procedura per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici del Fondo

1. Coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento presentano domanda di ammissione ai benefici del fondo esclusivamente rivolgendosi agli uffici del comune per la compilazione dei moduli prestampati che saranno forniti on-line
2. Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 - L'attestazione ISEE 2008;
 - La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'ISEE 2008.

Art 8 - Verifica della documentazione

1. L'ufficio individuato verifica la completezza delle domande di ammissione e dei documenti allegati.
2. L'ufficio individuato comunica agli interessati l'esito di ciascuna domanda.

Art 9 - Estinzione del Fondo

1. Il Fondo si estingue per esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Art 10 - Aspetti non disciplinati

1. Quanto non disciplinato dal presente regolamento sarà deciso insindacabilmente dalla Giunta Comunale, secondo le Finalità del Fondo e nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e solidarietà.